

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

FATTO

I ricorrenti espongono di essere titolari di venti buoni fruttiferi ordinari triennali, tutti appartenenti alla serie "Q/P" ed emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13.6.1986. Riferiscono di aver posto all'incasso i detti buoni in data 7.03.2017 e 3.02.2018, ricevendo da parte dell'intermediario l'importo di euro 51.494,37, inferiore rispetto a quello previsto dalla tabella apposta sul retro dei buoni, e che, al netto della ritenuta fiscale, ammonterebbe ad euro 83.282,63 con una differenza complessiva, in favore degli istanti, pari ad euro 31.788,26. Lamentano ancora che l'importo riscosso non risulta corretto, in quanto nella timbratura sovrapposta manca l'indicazione specifica dei tassi di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno; precisano che tale ulteriore importo deriva dall'applicazione, per l'ultimo decennio, del rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, ovvero di lire 516.300 per i 3 buoni di lire 2.000.000, lire 258.150 per il buono da lire 1.000.000 e di lire 129.075 per il buono di lire 500.000, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni originariamente stampate a tergo dei titoli in parola.

Esperito infruttuosamente il reclamo, gli istanti hanno proposto ricorso dinanzi all'Arbitro, al quale hanno chiesto la condanna dell'intermediario a rimborsare la differenza degli interessi non corrisposti in applicazione della tabella retrostante ai titoli, quantificata in euro 31.788,26, oltre le spese di perizia come da pro forma di fattura, per l'importo di euro 1.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha contestato la richiesta dei ricorrenti, rilevando che *i)* i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sul buono è stato apposto il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni; *ii)* il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto); *iii)* il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); *iv)* i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, *"uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P"*; *v)* alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.; *vi)* *"la assoluta correttezza"* del comportamento dell'intermediario.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Con le proprie repliche, parte ricorrente ha sostanzialmente ribadito i propri rilievi, insistendo nell'accoglimento delle domande formulate.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi postali, emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

Dall'esame della documentazione cartacea emerge che i predetti buoni sono stati emessi tutti su moduli della precedente serie "P", poi corretta in "Q/P"; sul lato retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" ed un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica le diverse condizioni di rendimento previste per la serie "Q".

Tuttavia, il timbro sovrapposto è limitato al periodo dal 1° anno al 20° anno, senza nulla indicare per il decennio successivo, i cui tassi restano disciplinati dalla previsione originariamente scritta sulla carta.

Si osserva a tal riguardo che l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, intervenuto prima della emissione del titolo in questione, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le *variazioni* dei tassi, ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (ciò che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'emittente non ha fatto, nel caso di specie, con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno).

E difatti, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale, disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (C. Cost., n.26/2020).

Va quindi tenuto conto del principio sancito dal Collegio del coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, chiarito nella decisione n. 6142/2020, per cui, "per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo", con la conseguenza che l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi. In specie, alla parte ricorrente andrebbero riconosciute Lire 129.075 per il buono di Lire 500.000, Lire 258.150 per il buono da Lire 1.000.000 e Lire 516.300 per ciascuno dei tre buoni di lire 2.000.000, per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno, sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, come indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono.

Non può essere accolta la richiesta restitutoria dei ricorrenti di rimborso delle spese di perizia per euro 1.000,00 e di cui allega la relativa nota pro forma, perché formulata per la prima volta nel ricorso. Inoltre, tenuto conto che tale richiesta restitutoria è relativa ad attività di cui l'istante si è avvalso per l'istruttoria preliminare della controversia, per tale ragione, resta a loro carico.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO